I. Premessa

1. Del perché viene pubblicata la presente Appendice

L'implementazione delle tecnologie informatiche nel processo (indipendentemente dalla giurisdizione considerata) è una strana bestia: quando sembra caduta in letargo, improvvisamente si risveglia e comincia a correre (come il leone e la gazzella nella celebre storiella africana), e lo sventurato che ha appena pubblicato un volume col quale si proponeva di fare un punto sull'esistente si ritrova a doverla inseguire, trafelato.
Le procedure digitali è stato pubblicato l'1 settembre 2022; il testo del volume era stato definito e consegnato alla tipografia *grosso modo* alla fine di giugno 2022.
La c.d. "riforma Cartabia" ha iniziato a concretizzarsi (sotto forma di schemi di decreto legislativo) sul finire di luglio 2022 e, malgrado lo scioglimento anticipato della legislatura, i decreti legislativi attuativi della legge di delegazione sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 243 del 17 ottobre 2022. Giusto una manciata di settimane prima, era stata licenziata la l. 31/08/2022 n. 130 ([1]), intitolata «Disposizioni in materia di giustizia e processo tributari» .
Cosa abbiano provato l'Autore e l'Editore è facilmente immaginabile dal Lettore; il quale, a sua volta (se si tratta di un Lettore che cura attentamente e sollecitamente il proprio aggiornamento professionale), avrà provato sensazioni non esattamente piacevoli (anche qui, non pare necessario entrare nei particolari).
Così, rieccoci nuovamente a esaminare il processo (che adesso ha ancora

([1]) Pubblicata nella G.U. 1/09/2022 n. 204.

meno ragioni per continuarsi a chiamare "telematico"), per capire quali innovazioni siano state apportate dalla riforma anzidetta.

2. "Molto rumore per nulla"?

Per prima cosa, *don't panic*.
È opportuno premettere (anche per tranquillizzare il Lettore) che le innovazioni introdotte dalla "riforma Cartabia" nei processi civile, penale e tributario ([2]) impattano in maniera certamente rilevante sui riti, ma sono pressoché o poco più che "cosmetiche" per quanto concerne invece l'aspetto dell'informatizzazione (salvo qualche rilevante eccezione su cui doverosamente ci soffermeremo *infra*).
Si vedrà in prosieguo quali aggiustamenti siano stati apportati nelle specifiche giurisdizioni, ma al termine di tale esame si dovrà concludere che, in fondo, poco o nulla è davvero cambiato; al punto che *Le procedure digitali* non può dirsi superato dalla realtà, anzi, mantiene appieno la propria validità, quantomeno sotto il profilo dei concetti e dei ragionamenti esposti; sono tuttavia mutati diversi riferimenti normativi, ed è per dare conto di quest'ultimi che vi ritrovate in mano la presente *Appendice*, nel corso della quale si rimanderà spesso e volentieri al volume principale: cosa che facciamo sin da subito, per quanto riguarda abbreviazioni e riferimenti ([3]), non senza aggiungere, qui, quelle relative ai nuovi testi legislativi in commento, ossia:

— **d.lgs. 149/2022**: decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per

---

([2]) Il processo amministrativo è rimasto, infatti, estraneo alla riforma (quando, invece, avrebbe necessitato di robusti interventi in profondità, per opportunamente allinearlo a quanto già è *standard* nelle altre giurisdizioni, e di cui abbiamo ampiamente discettato nel testo; si veda *Le procedure digitali*, pp. 383-403).

([3]) Si veda *Le procedure digitali*, pp. XIII-XV.

l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (la sezione della "riforma Cartabia" dedicata alla materia civile):

— **d.lgs. 150/2022**: decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

II. Il processo civile

1. Udienze ("da remoto" e "cartolari")

La riforma in esame conferma e rende permanente la disciplina delle udienze introdotta per fronteggiare l'emergenza sanitaria da SARS-COV2 (con la previsione delle udienze cc.dd. "da remoto" ([4]) e "cartolari"), modificando l'art. 127 e introducendo i nuovi artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c..

Cosicché, quando non sia «richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice» ([5]) il giudice può disporre che «l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza» ([6]); il relativo provvedimento viene comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza, ed entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione ciascuna parte costituita può chiedere che l'udienza si svolga in presenza; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non

([4]) Si veda *Le procedure digitali*, § VII.7 (pp. 345-347).

([5]) Art. 127-*bis*, comma primo, c.p.c..

([6]) Art. 127, comma terzo, c.p.c..

impugnabile: tra le facoltà del giudice, vi è di «disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti» (ferma restando per quest'ultime la possibilità di partecipare in presenza a loro volta) ([7]).

La disciplina dell'udienza "da remoto" è integrata dall'art. 196-*duodecies* disp. att. c.p.c.([8]) , il cui ultimo comma rimanda a provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia per l'individuazione e la regolamentazione dei collegamenti audiovisivi a distanza ([9]).

Per le medesime ragioni viste per l'udienza da remoto, o se ne facciano richiesta tutte le parti costituite, «l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni» (c.d. udienza "cartolare") ([10]).

Col relativo provvedimento, il giudice assegna alle parti un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note; entro cinque giorni dalla comunicazione ciascuna parte costituita può opporsi, e il giudice provvede con decreto non impugnabile nei cinque giorni successivi, ma nel «caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità».

Nell'ipotesi che nessuna delle parti depositi le note, è previsto che il giudice assegni un nuovo termine perentorio per il deposito delle note o fissi un'udienza: nel caso in cui nessuna delle parti depositi note o compaia all'udienza, «il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara

---

([7]) Art. 127-*bis*, comma secondo, c.p.c..

([8]) Introdotto dall'art. 4, comma 12, d.lgs. 149/2022, nel contesto del nuovo Titolo V-*ter*, rubricato «Disposizioni relative alla giustizia digitale».

([9]) A margine, pare opportuno segnalare che l'uso del collegamento audiovisivo a distanza viene previsto, sia pur facoltativamente e «per esigenze di tipo organizzativo» anche per lo svolgimento della camera di consiglio nei giudizi di cassazione (nuovo art. 140-*bis* disp. att. c.p.c.).

([10]) Art. 127-*ter*, comma primo, c.p.c..

l'estinzione del processo» ([11]).
Ove le note siano, invece, depositate, il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine ([12]).
La disciplina in esame diviene effettiva a decorrere dal **1 gennaio 2023** (subentrando senza soluzione di continuità alla normativa emergenziale in scadenza al 31 dicembre 2022), per tutti i procedimenti pendenti davanti ai tribunali, alle corti d'appello e alla corte di cassazione.

2. Deposito di atti e provvedimenti

Un'altra norma emergenziale confermata dalla riforma Cartabia riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico *anche* degli atti introduttivi del processo: in tal senso dispone il nuovo art. 196-*quater* disp. att. c.p.c. («Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti») ([13]), secondo il quale «nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo *esclusivamente* con modalità telematiche», ferma restando la possibilità per il giudice di «ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche» ([14]).
L'art. 196-*quater* disp. att. c.p.c. è contenuto nel Capo I («Degli atti e dei prov-

---

([11]) Art. 127-*ter*, commi secondo e quarto, c.p.c.; si noti come tale disciplina ricalchi pari pari quella di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.
([12]) Art. 127-*ter*, comma terzo, c.p.c.
([13]) Si veda la precedente nota 8.
([14]) La norma in questione sostituisce l'art. 16-*bis* d.l. 179/2012, abrogato in forza dell'art. 11 d.lgs. 149/2022, relativamente alle parti dedicate all'obbligatorietà del deposito telematico; per quanto ulteriormente già disciplinato dall'abrogato art. 16-*bis*, si legga oltre nel testo.

vedimenti») del Titolo V-*ter* disp. att. c.p.c. («Disposizioni relative alla giustizia digitale»): le ulteriori norme del Capo in questione dettano disposizioni riguardanti l'atto del processo redatto in formato elettronico (art. 196-*quinquies*) e la copia cartacea di atti depositati telematicamente (art. 196-*septies*), senza tuttavia innovare la disciplina previgente.
Anche l'art. 196-*sexies* disp. att. c.p.c. («Perfezionamento del deposito con modalità telematiche») sembrerebbe limitarsi a confermare quanto già in vigore; la norma, difatti, recita testualmente: «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni».
Tuttavia, al confronto con il comma 7 dell'art. 16-*bis* d.l. 179/2012 emerge una differenza testuale che potrebbe rivelarsi di non poco momento: la previgente disciplina, infatti, dava per perfezionato il deposito telematico «al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».
La discrasia potrebbe essere, in effetti, solo apparente: il nuovo testo dell'art. 196-*sexies* disp. att. c.p.c. utilizza un'espressione più generica ("conferma del completamento della trasmissione") onde ricomprendere nella sua previsione anche strumenti diversi dalla posta elettronica certificata (cui, invece, si riferiva puntualmente il comma 7 anzidetto), ossia altri SERC e/o SERCQ ([15]).

([15]) Si veda *Le procedure digitali*, § IV.3 (pp. 99-102).

L'espressione "conferma del completamento della trasmissione" presenta però una certa ambiguità, che potrebbe dar luogo a contrasti interpretativi e conseguenze negative nei confronti di quei depositanti che fossero stati tanto improvvidi da ridursi a effettuare il deposito telematico a ridosso della scadenza del termine.

Difatti, se anche la nuova formulazione della norma può tranquillamente intendersi come confermativa della previgente disciplina, la mancata precisazione del soggetto deputato a generare la conferma autorizza altresì la diversa interpretazione secondo la quale tale conferma potrebbe consistere nella ricevuta di accettazione (RdA) del messaggio di posta elettronica certificata da parte del fornitore del servizio del depositante; tale interpretazione, più favorevole al depositante, allineerebbe oltretutto la disciplina dei termini del deposito, da un lato a quella del PAT ([16]), dall'altro al principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione (il cui assunto di base — ossia che relativamente al rispetto del termine si ha riguardo al momento in cui l'atto esce dalla sfera di disposizione del notificante — è il medesimo che fondava il deposito alla corte di cassazione tramite il servizio postale ([17])).

A meno che la "normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" non intervenga a chiarire il dubbio, è peraltro facile pronostico che in giurisprudenza si riveli prevalente (se non esclusiva) l'interpretazione più restrittiva, ossia che la trasmissione si abbia per completata quando la conferma sia generata dai sistemi dell'ufficio di destinazione.

La disciplina in esame diviene effettiva a decorrere dal **1 gennaio 2023** (subentrando senza soluzione di continuità alla normativa emergenziale in sca-

---

([16]) Si veda *Le procedure digitali*, § IX.4.2 (pp. 398-401).

([17]) Si veda quanto disponeva l'art. 134, comma quinto, disp. att. c.p.c., abrogato (insieme agli artt. 134-*bis*, 135 e 137 disp. att. c.p.c.) dall'art. 4, comma 6, lett. a), d.lgs. 149/2022, essendo oggi prevista la sola modalità telematica per il deposito anche in corte di cassazione.

denza al 31 dicembre 2022), per tutti i procedimenti pendenti davanti ai tribunali, alle corti d'appello e alla corte di cassazione ([18]) ([19]), mentre per quanto concerne il giudice di pace l'efficacia della riforma inizia a decorrere dal **30 giugno 2023** ([20]).

3. Pagamenti

Ulteriore conferma della ricordata disciplina emergenziale si rinviene nella previsione generalizzata di effettuare i pagamenti degli oneri di giustizia di cui al d.P.R. 115/2002 esclusivamente tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, c.a.d. (ossia, l'infrastruttura nota come "PagoPA").
L'art. 13 d.lgs. 149/2002, difatti, modifica in tal senso gli artt. 18-*bis*, 30, 32, 192, 196 e 197 d.P.R. 115/2002; significativa, invero, la previsione (pure di nuova introduzione) dell'art. 192, comma 1-*bis*, secondo la quale il pagamento effettuato con altri mezzi «non libera la parte dagli obblighi di cui all'art. 14 ([21]) e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento».
Al riguardo, tuttavia, si pone una questione di diritto intertemporale di non

---

([18]) Quanto previsto dagli artt. 196-*quater* e 196-*sexies* disp. att. cp.c. si applica tuttavia ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente soltanto dal 30 giugno 2023 (art. 35, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 149/2022).

([19]) Non rientrando nell'argomento di questa Appendice (né dell'opera cui attiene), ci limitiamo semplicemente a segnalare che l'obbligatorietà generalizzata del deposito telematico ha comportato numerosi aggiustamenti delle norme procedurali, nel senso di rimuovere ogni riferimento alle modalità "analogiche" del deposito [a mero titolo di esempio, si vedano i nuovi testi degli artt. 165 e 166 c.p.c., siccome modificati dall'art. 3, comma 12, lett. d) ed e), d.lgs. 149/2022].

([20]) Evidentemente, per consentire l'adeguamento delle infrastrutture informatiche anche per tale ufficio giudiziario, sinora escluso dal processo telematico.

([21]) Ossia, la norma che stabilisce e regola l'obbligo di pagamento del contributo unificato nei procedimenti giudiziali.

poco momento: l'obbligo del pagamento esclusivamente telematico è stato introdotto dall'art. 221, comma 3, d.l. 34/2020 e successivamente prorogato sino a tutto il 31/12/2022 (così come, analogamente, è stato disposto per quanto già esaminato ai §§ che precedono).
Per le modifiche introdotte al d.P.R. 115/2022, tuttavia, non è stata prevista l'applicabilità in continuazione con la previgente disciplina emergenziale, né pare possibile ritenere che l'obbligo di pagamento esclusivamente telematico degli oneri di giustizia possa includersi per interpretazione estensiva nel disposto del nuovo art. 196-*quater* disp. att. c.p.c. (il quale contempla solo «il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo», a differenza dell'art. 221, comma 3, d.l. 34/2020, che indicava espressamente il pagamento del contributo unificato *ex* art. 14 d.P.R. 115/2002 e dell'anticipazione forfettaria *ex* art. 30 d.P.R. 115/2002).
Si deve dunque ritenere che anche per le anzidette modifiche al d.P.R. 115/2002 valga la generale regola di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, ossia che — come ogni altra disposizione del decreto in esame (salvo per quei casi in cui diversamente disposto) — abbiano effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applichino ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Con l'incongrua conseguenza che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, ritorni possibile assolvere agli oneri di giustizia anche con altri metodi (incluse le c.d. "marche Lottomatica"), con le correlate maggiori incombenze per le cancellerie in ordine alla verifica della regolarità dei pagamenti in questione.

4. Copie

Il Capo II del Titolo V-*ter* disp. att. c.p.c. è rubricato «Della conformità delle copie agli originali» e si costituisce degli artt. da 196-*octies* a 196-*undecies*;

tali norme subentrano agli artt. 16-*bis*, commi 2 e 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* d.l. 179/2012, abrogati dall'art. 11 d.lgs. 149/2022.

In effetti, la comparazione testuale delle norme suddette ci rivela che:

— l'art. 196-*octies* disp. att. c.p.c. riproduce esattamente il testo dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, d.l. 179/2012 (sia pur suddividendolo in tre commi);
— l'art. 196-*novies*, comma primo, disp. att. c.p.c. riproduce esattamente il testo dell'art. 16-*decies* d.l. 179/2012;
— l'art. 196-*novies*, comma secondo, disp. att. c.p.c. "recupera", sia pur con una lezione leggermente diversa (ma senza variazioni sostanziali) quanto di cui all'ultimo periodo dell'art. 16-*bis*, comma 2, d.l. 179/2012;
— l'art. 196-*decies* disp. att. c.p.c. estende il potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti (di cui al precedente art. 196-*novies*) anche all'ipotesi di trasmissione con modalità telematiche delle copie all'ufficiale giudiziario, non disciplinata dalla previgente normativa;
— l'art. 196-*undecies* disp. att. c.p.c., infine, riproduce il testo dell'art. 16-*undecies* d.l. 179/2012 con alcuni lievi aggiustamenti per tener conto della diversa collocazione della norma (cioè, all'interno del codice di procedura civile).

In buona sostanza, non vi sono state innovazioni sostanziali alla disciplina delle copie ([22]), se non per quanto riguarda le norme di riferimento.

Le norme esaminate (incluse le abrogazioni) «hanno effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data» mentre «ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti» (così l'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022).

([22]) Si veda *Le procedure digitali*, § VII.8 (pp. 347-368).

5. Notificazioni

La riforma Cartabia apporta significative innovazioni nella materia delle notificazioni, anche se più a livello sostanziale che non sul profilo "telematico/operativo".

Innanzitutto, dall'art. 136 c.p.c. viene espunto il riferimento al telefax, cosicché le comunicazioni di cancelleria, se non sia possibile effettuarle tramite PEC, sono rimesse all'ufficiale giudiziario.

L'art. 137 c.p.c. viene modificato nel senso che, per quanto riguarda le notificazioni a istanza di parte, l'avvocato diviene agente notificatore principale, essendo tenuto a eseguire *in proprio* le notificazioni «nei casi e con le modalità previste dalla legge» ([23]) (con implicito rimando alla l. 53/1994) e solo quando «non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge» oppure «dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario» può rivolgersi all'ufficiale giudiziario (che deve dar atto della predetta dichiarazione nella relazione di notifica)([24]).

La riforma recepisce normativamente la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione dei limiti temporali della notificazione telematica ([25]), aggiungendo due commi all'art. 147 c.p.c. e prevedendo così, da un lato che «le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari» (nuovo comma secondo), dall'altro che le notificazioni telematiche «si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna», precisando che per il destinatario l'orario

---

([23]) Art. 137, (nuovo) comma sesto, c.p.c..

([24]) Art. 137, (nuovo) comma settimo, c.p.c..

([25]) C. cost., 9 aprile 2019, n. 75.

del perfezionamento è differito alle ore 7:00 del giorno successivo, se la ricevuta è generata nell'arco temporale tra quell'ora e le ore 21:00 del giorno precedente (nuovo comma terzo) ([26]); l'art. 16-*septies* d.l. 179/2012 è, poi, *tout court* abrogato (art. 11 d.lgs. 149/2022).

Anche per l'ufficiale giudiziario, inoltre, è reso obbligatorio il ricorso alla notificazione telematica, «anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale» ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, c.a.d. ([27]).

Last but not least, si deve segnalare l'abrogazione ([28]) dei commi secondo e quarto dell'art. 366 c.p.c.: di conseguenza, il ricorrente in cassazione non è più tenuto a eleggere domicilio (fisico) in Roma, poiché le notificazioni e comunicazioni dalla cancelleria avvengono ora e per legge tramite modalità telematiche al suo domicilio digitale ([29]).

Tali innovazioni si riverberano, naturalmente, anche sulla l. 53/1994, che subisce a sua volta alcune modificazioni.

Innanzitutto, nell'art. 3-*bis* viene inserito il comma 1-*bis*, della cui necessità è peraltro lecito dubitare, dal momento che altro non fa che riprendere parzialmente quanto già disposto dall'art. 16-*ter*, comma 1-*ter*, d.l. 179/2012 (al quale pure espressamente rimanda), nonché modificato, nel comma 2, il richiamo alla norma che disciplina le modalità dell'attestazione di conformità delle copie informatiche di atto originariamente analogico (ora all'art. 196-*undecies* disp. att. c.p.c., in luogo del previgente art. 16-*undecies* d.l. 179/2012).

([26]) Si veda *Le procedure digitali*, § IV.5.2.6 (pp. 117-119).

([27]) Art. 149-*bis*, (nuovo) comma primo, c.p.c.; si veda, inoltre e *amplius*, *Le procedure digitali*, §§ IV.2 e IV.4 (pp. 98-99 e 102-104).

([28]) A opera dell'art. 3, comma 27, lett. d), n. 2), d.lgs. 149/2022.

([29]) Si veda *Le procedure digitali*, § IV.6.8 (pp. 137-140).

Più pertinente, invece, l'inserimento di un nuovo art. 3-*ter* (diretta conseguenza della suesposta modifica dell'art. 137 c.p.c.), ove si stabilisce (al comma 1) l'obbligo per l'avvocato di eseguire la notificazione telematica ai soggetti muniti (per obbligo di legge od opzione volontaria) di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

Quando la notifica telematica ai predetti soggetti, per causa imputabile al destinatario, non sia possibile o non abbia esito positivo, la notificazione viene eseguita:

— per i soggetti iscritti all'INI-PEC, «mediante inserimento a spese del richiedente nell'area *web* riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ([30]), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento» (art. 3-*ter*, comma 2, lett. a), l. 53/1994);

— per i soggetti (persone fisiche o enti di diritto privato) non obbligati a

---

([30]) L'area *web* riservata prevista dall'art. 359 c.c.i.i. dovrebbe essere regolata da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, «da adottarsi entro il 1° marzo 2020»; si noti che, nonostante il c.c.i.i. sia entrato in vigore il 15/07/2022, a tuttora (dicembre 2022) di tale decreto non v'è traccia… come pure, ovviamente, dell'area *web* riservata. *Quid iuris*? Secondo Trib. Pistoia 19/08/2022, «fintantoché non sarà attivata l'area *web* riservata di cui all'art. 359 c.c.i.i., la notificazione del ricorso per la liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione può essere disposta in modalità telematica all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. Qualora detta notifica telematica non risulti possibile (ovvero abbia esito negativo, per causa imputabile al destinatario) si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7, c.c.i.i., a mente del quale la notifica deve essere effettuata a cura del ricorrente, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, esclusivamente di persona (o a mani) *ex* art. 107, comma primo, d.P.R. 1229/1959, presso la sede del debitore risultante dal Registro delle Imprese».

munirsi di un domicilio digitale, ma che lo abbiano eletto ai sensi dell'art. 6-*quater* c.a.d., «l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie» (ossia *in proprio* mediante il servizio postale ovvero tramite ufficiale giudiziario: art. 3-*ter*, comma 2, lett. *b*), l. 53/1994).

Quando, invece, la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo, ma per causa non imputabile al destinatario, la si esegue con le modalità ordinarie analogiche (art. 3-*ter*, comma 3, l. 53/1994).

Infine, viene precisato che la notificazione di cui all'art. 4 l. 53/1954 (ossia, in mani proprie del destinatario avvocato domiciliatario di un'altra parte), «in materia civile e degli atti stragiudiziali (…) può essere esercitata fuori dei casi di cui all'art. 3-*ter*, commi 1 e 2» [art. 4, comma 1, (nuovo) ultimo periodo, l. 53/1994) ([31]).

Le norme esaminate (incluse le abrogazioni) «hanno effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data» mentre «ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti» (così l'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022).

6. Sinteticità

La riforma Cartabia eleva la "sinteticità" — già prevista nell'art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, d.l. 179/2012 — a canone vero e proprio del processo civile *tout court* (non più, quindi, del solo processo "telematico"), modificando in tal senso gli artt. 121, 163, 167, 342 e 366 c.p.c., nonché implementando la rubrica dell'art. 121 che ora recita «Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti».

A onor del vero, la riforma non si limita a richiamare la sola "sinteticità", ma

([31]) Data la farraginosità e scomodità della modalità di notificazione prevista dall'art. 4 l. 53/1994, non ci stupiremmo se, anche nella nuova formulazione, la norma restasse lettera pressoché morta…

vi aggiunge la “chiarezza” e la “specificità”, senza peraltro che a tali canoni vengano ricollegate conseguenze di sorta — e meno male! (aggiungiamo noi), altrimenti la gran parte dei processi civili si sarebbe ritrovata bombardata di sanzioni varie (dai provvedimenti sulle spese finanche alla dichiarazione d’inammissibilità) per la sola insipienza dei redattori degli atti (ovviamente, solo quando si tratti degli avvocati…).
Come pure misterioso rimane il reale significato di siffatte espressioni, quasi che senso della misura, pertinenza e proprietà di espressione non fossero da ritenere caratteristiche essenziali e irrinunciabili di qualunque scritto, in particolare — e dato il contesto — degli atti di parte e dei provvedimenti giudiziali, pertanto non necessitanti di queste ulteriori specificazioni normative.
Il che darebbe la stura a fluviali considerazioni sullo stato deprecabile della conoscenza della lingua italiana ([32]) (quando un buon grado di padronanza della stessa costituirebbe già metà del necessario, il resto essendo, *ça va sans dire*, la buona preparazione tecnica), ma ne manca lo spazio e, francamente, pure la voglia ([33]).
Le norme esaminate «hanno effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data» mentre «ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti» (così l’art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022).

7. Formula esecutiva

([32]) Ma se persino il presidente della Camera dei deputati (la terza carica dello Stato) scrive “*inpiegato*”, e non una sola volta, e tutti si affrettano a ricordare che “ha tre lauree!” (senza però approfondire di quali lauree si tratti, e in quali università conseguite…), è evidente che ci si ritroverebbe a combattere i mulini a vento…

([33]) Si veda *Le procedure digitali*, § V.7.2 (pp. 190-202).

In materia di processo esecutivo, invero, la riforma Cartabia introduce un'innovazione di non poco momento: l'abolizione della formula esecutiva ([34]); tanto si ripercuote su tutte le norme che a essa facevano riferimento, esplicito o implicito [artt. 474, 475, 476 (abrogato), 478, 479, 654 e 663 c.p.c.; artt. 153 e 154 (abrogato) disp. att. c.p.c.].
All'art. 474 c.p.c. è infatti aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti», così stabilendo in via generale ed *ex lege* quanto in precedenza costituiva l'essenza della formula esecutiva (ossia il "comando" a svolgere le attività di "assistenza" necessarie a porre in esecuzione coattiva il titolo).
Di talché, il nuovo testo dell'art. 475 c.p.c. si "limita" a disciplinare la «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale» (così la nuova rubrica della norma in questione), che consiste nella «copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti».
Rammentiamo, *incidenter tantum*, che «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti» (art. 282 c.p.c.), che «il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza» (art. 373 c.p.c.) e che il decreto ingiuntivo, se non dichiarato provvisoriamente esecutivo quando emesso (art. 642 c.p.c.), lo diviene per mancata opposizione *in termini* (art. 647 c.p.c.); quindi, il titolo giudiziale è di norma esecutivo *ex se*, e lo era a prescindere dalla formula esecutiva, che costituiva solamente un «requisito squisitamente formalistico, giustificato dalla ragione pratica di far sì che il titolo venga rilasciato alla parte, a favore della quale il provvedimento è stato emanato o vi è stata stipulata l'obbligazione, e quindi di contrassegnare la copia spedita in forma esecutiva per distinguerla dalle altre copie autentiche

([34]) Art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022.

destinate ad ogni altro uso» ([35]).
L'abolizione della formula esecutiva risolve, così e pertanto, tutte le questioni che erano sorte in ordine all'inconciliabilità (pratica) fra il rilascio della formula con modalità telematiche e le limitazioni disposte dall'art. 476 c.p.c. (non a caso, adesso abrogato) ([36]).
Operativamente parlando, all'avvocato basterà estrarre copia del titolo giudiziale dal fascicolo informatico del procedimento e attestarla conforme all'originale ([37]) per procedere poi alle consuete attività dell'esecuzione forzata.
Le norme esaminate (incluse le abrogazioni) «hanno effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data» mentre «ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti» (così l'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022).

([35]) GIULIO NICOLA NARDO, *Il titolo esecutivo e l'atto di precetto* in *Diritto processuale civile* (diretto da LOTARIO DITTRICH), Tomo III, p. 3504, UTET Giuridica, 2019, in giurisprudenza, si veda, *inter alia*, Cass. civ., sez. III, 5/07/1990 n. 7074.

([36]) Si veda *Le procedure digitali*, § VII.8.5 (pp. 362-367).

([37]) Potrebbe, invero, porsi la questione se il duplicato informatico del titolo sia equipollente alla copia con attestazione di conformità, stante la lettera della norma. A nostro avviso, dovrebbe essere così, poiché il duplicato informatico è (equivale) all'originale, e pertanto costituisce un *quid pluris* rispetto alla copia, con la precisazione che l'utilizzo del duplicato informatico ha efficacia solamente per quelle attività processuali e/o extra-processuali che possono essere svolte per via telematica (per esempio, notificazione del titolo e del precetto e iscrizione a ruolo del giudizio d'esecuzione): ove, infatti, fosse necessario rendere "analogico" il titolo, ci si ritroverebbe in ogni caso di fronte a una copia (analogica) attestata conforme [perfettamente indifferente, a questo punto, che l'originale informatico, da cui la copia analogica è tratta, sia un duplicato o una copia informatica: per un approfondimento sulle differenze fra i due tipi di documento informatico, si veda *Le procedure digitali*, § V.3 (pp. 144-155)].

8. ADR telematiche

La riforma Cartabia implementa la normativa in materia di ADR introducendo specifiche discipline per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di mediazione [(nuovo) art. 8-*bis* d.lgs. 28/2010, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 149/2022] e di negoziazione assistita [(nuovo) art. 2-*bis* d.l. 132/2014, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. d), d.lgs. 149/2022].
In estrema sintesi, quando si proceda per via telematica (opzione facoltativa, non obbligatoria) si prevede che ciascun atto del procedimento sia formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del c.a.d. e possa essere trasmesso a mezzo PEC o altro SERCQ, nonché che gli incontri si svolgano con collegamento audiovisivo da remoto.
Vengono poi dettate distinte specifiche per l'atto conclusivo e la sua sottoscrizione (verbale di mediazione con eventuale accordo oppure accordo di negoziazione), a seconda che lo stesso sia nativamente digitale o debba essere digitalizzato da un originale analogico.
Le disposizioni esaminate «si applicano a decorrere dal **30 giugno 2023**» (così l'art. 41, commi 1 e 3, d.lgs. 149/2022).

9. PST

Per amor di precisione, il Portale dei Servizi Telematici del ministero della giustizia non è stato interessato dalla riforma Cartabia.
Tuttavia, ci pare opportuno dar conto in questa sede che, poche settimane dopo la pubblicazione de *Le procedure digitali*, il PST ha subito un notevole *restyling*, che lo ha allineato graficamente ad altri siti della pubblica amministrazione.
La nuova interfaccia grafica si presenta senza dubbio più piacevole, moderna e immediata rispetto alla precedente, senza che vi siano state sostanziali modifiche ai criteri d'interrogazione e interazione da parte dell'utente.

Personalmente, infastidisce un po' che tutti gli esempi riportati sul volume non corrispondano più esattamente all'attualità, ma va anche detto che il Lettore potrà continuare a farvi riferimento una volta comprese le corrispondenze fra i nuovi criteri grafici e i precedenti (perché, come già detto, le modifiche sono puramente estetiche).

Figura 1: La nuova *homepage* del PST

III. processo tributario

1. Udienze da remoto

L'art. 4, comma 4, l. 130/2022 ha sostituito il comma 4 dell'art. 16 d.l. 119/2018, che dettava la disciplina della partecipazione alle udienze nel processo tributario mediante collegamento audiovisivo a distanza.
Il nuovo testo della norma risulta più dettagliato e analitico rispetto alla previgente, ma non apporta sostanziali innovazioni.
In estrema sintesi, viene ribadita la possibilità di tenere le udienze nei processi davanti alle corti di giustizia tributaria ([38]) di primo e di secondo grado, a condizione che ne facciano richiesta tutte le parti interessate, nel primo atto difensivo ovvero in apposita istanza da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza fissata; inoltre, anche se l'udienza si tenga tramite collegamento da remoto, è comunque assicurata la possibilità, per chi lo richieda, di partecipare in presenza.
Si svolgono, invece, esclusivamente a distanza le udienze di discussione (*ex* art. 34 d.lgs. 546/1992) tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché le udienze di trattazione dell'istanza di sospensione del provvedimento (atto opposto o sentenza di primo grado) impugnato (*ex* artt. 47, comma 2, e 52, comma 3, d.lgs. 546/1992), «fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria» (art. 16, comma 4, d.l.

([38]) La l. 130/2022 è intervenuta apportando diverse innovazioni alla giustizia tributaria, la più vistosa delle quali consiste nella ridenominazione delle commissioni tributarie in "corti di giustizia tributaria"; nulla invece è stato sostanzialmente modificato con riguardo agli aspetti "telematici" del rito, a eccezione di quanto nel testo.

119/2018, nuovo testo).

IV. Il processo penale

1. Il d.lgs. 150/2022 e l'intervento del d.l. 162/2022

Tra le finalità della riforma c.d. Cartabia vi è la digitalizzazione del procedimento/processo penale. A questo riguardo, il d.lgs. 150/2022 ha introdotto diverse innovazioni, in attuazione della legge delega 134/2021. Non si ritiene tuttavia opportuno in questo momento dar conto delle novità in quanto è intervenuto recentemente il d.l. 162/2022, il quale ha differito l'entrata in vigore dell'intera riforma della giustizia penale al 30 dicembre 2022. Questo decreto, oltretutto, in sede di conversione potrebbe aprire la strada a emendamenti sul testo dell'intero decreto legislativo. Si attende quindi di conoscere come il Parlamento interverrà in sede di conversione del d.l. 162/2022, per fornire una trattazione esaustiva dell'argomento.